

RIESAME LEGGE REGIONALE

OGGETTO : Disposizioni per il trasferimento alle UU.SS.LL. e l'inquadramento nei ruoli nominativi regionali del personale dipendente dell'OMNI operanti presso i consultori Familiari.
Atto Cons .425/A

DECISIONE: La terza Commissione nella seduta del 13.3.85 a maggioranza esprime parere favorevole all'unanimità dopo avere apportato al D.D.L. in oggetto le variazioni all'art. 1 e 2 secondo le osservazioni fornite dal Commissario di Governo con nota Prot. N. 3497 /20202 del 3.1985.

dm

Signor Presidente, Signori Consiglieri,

con riferimento al disegno di legge licenziato dal Consiglio Regionale contenente "Disposizioni per il trasferimento alle UU.SS.LL. e l'inquadramento nei ruoli nominativi regionali del personale dipendente dall'O.N.M.I. operante presso i consultori familiari", il Governo ha osservato la mancata distinzione tra personale con compiti sanitari e personale con compiti di tipo socio-assistenziale.

La III^a Commissione ha ritenuto di doversi adeguare alle osservazioni del Governo precisando che il personale interessato alla presente legge è solamente quello che presso l'ex O.N.M.I. svolgeva funzioni prevalentemente sanitarie e, comunque, limitatamente a quei profili professionali previsti dalla équipe stabile dalla L.R. n. 30 del 5/9/1977, all'art. 6.

Si ritiene che con le puntualizzazioni richiamate il disegno di legge possa essere approvato senza ulteriori osservazioni.

(Loris Fortunato)



RIESAME LEGGE REGIONALE:

" Disposizioni per il trasferimento alle UU.SS.LL. e l'inquadramento nei ruoli nominativi regionali del personale dipendente dell'ONMI operante presso i Consultori Familiari ".

ART. 1

Il personale già dipendente dell'ONMI, con funzioni prevalentemente sanitarie, appartenenti ai profili professionali previsti per l'equipe stabile dalla L.R. 5/9/1977 n. 30, art. 6 assegnato alle Province ai sensi della L. 1/8/1977 n. 563, art. 3, e comandato ai Comuni per l'attuazione dei Consultori Familiari, è trasferito alla U.S.L. presso la quale presta servizio con effetto dalla data di trasferimento alle UU.SS.LL. delle funzioni di cui alla L.R. 5/9/1977 n. 30 o con quella di effettiva messa a disposizione, ove il provvedimento di comando sia stato adottato in data successiva.

ART. 2

Il personale di cui al precedente art. 1, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso le Province, può richiedere, entro trenta giorni dalla predetta data, l'assegnazione ad una Unità Sanitaria Locale della Regione.

ART. 3

All'assegnazione e all'inquadramento di cui ai precedenti articoli provvede la Giunta regionale dopo aver acquisito la pianta organica dell'equipe stabile del consultorio determinata ai sensi degli artt. 1, ultimo comma, e 6 della L.R. 5/9/1977, n. 30.

ART. 4

Le Unità Sanitarie Locali sono tenute a definire, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la pianta organica del Consultorio, ove non sia stato già provveduto, ad adeguarle alla presenza di operatori consultoriali già dipendenti dell'ONMI e considerati dal precedente art. 1.

In caso di omissione, la Giunta regionale provvede a dare attuazione a quanto disposto dal comma precedente.

ART. 5

Alla scadenza del termine di cui al precedente art. 2, il personale che non abbia espresso la relativa opzione rimane definitivamente assegnato alle Province.